

Risposta n. 15/2026

***OGGETTO: Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614 bis del
Codice di procedura civile – regime fiscale***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione istante (di seguito, "*Associazione*") e il signor xxx (di seguito, "*Persona fisica*") hanno formulato una richiesta di chiarimento in merito all'assoggettabilità a tassazione delle somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 614 *bis* del Codice di procedura civile.

Nell'istanza viene rappresentato che l'*Associazione*, quale soggetto fortemente rappresentativo a livello nazionale ed internazionale per le attività a tutela dei propri associati volte a garantire la correttezza delle prestazioni sociosanitarie a questi spettanti e il loro diritto alla salute, si è resa promotrice di numerose iniziative stragiudiziali

relative a determinati dispositivi medici oggetto di campagne di richiamo a causa della presenza al loro interno di sostanze cancerogene.

L'*Associazione*, preso atto dell'infruttuoso risultato delle attività stragiudiziali, al fine di tutelare gli interessi e i diritti individuali e collettivi dei proprio associati e, più in generale, degli utilizzatori dei predetti dispositivi medici, ha intrapreso, attraverso i propri legali, una azione inhibitoria collettiva, di cui all'articolo 840 *sexiesdecies* del Codice di procedura civile, azione avente la finalità di richiedere la cessazione o il divieto di reiterazione di condotte che siano dannose per una pluralità di persone o enti.

Viene precisato, a tale proposito, che l'*Associazione*, in quanto non iscritta negli appositi elenchi tenuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale associazione rappresentativa dei consumatori e utenti legittimata a promuovere l'azione inhibitoria collettiva, ha instaurato il procedimento collettivo inhibitorio dinanzi alla sezione specializzata imprese del Tribunale di YYY unitamente ad una Associazione consumatori e ha chiamato in giudizio le società produttrici, di seguito le "*Società*"), chiedendo la condanna delle convenute al completamento dell'azione di sicurezza e al pagamento della penale ex articolo 614 *bis* del Codice di procedura civile in caso di ritardo nell'esecuzione del comando giudiziale.

Viene altresì rappresentato che la *Persona fisica*, ritenendo meritevole l'iniziativa collettiva che l'*Associazione* aveva interesse a promuovere, si rendeva disponibile a supportare la stessa conferendole tramite procura il mandato di agire anche nel proprio interesse per la formale rappresentanza, pur rimanendo indenne dai costi dell'azione conseguenti all'eventuale esito negativo del giudizio.

Il predetto procedimento giudiziale si è conclusa con l'ordinanza del 2023, con il quale il Collegio Giudicante ha accolto integralmente le domande delle ricorrenti, con la condanna delle suddette *Società* resistenti al completamento dell'azione di sicurezza entro una data prefissata e riconoscendo in favore delle ricorrenti associazioni di una somma di denaro a titolo di penale ex articolo 614 *bis* del Codice di procedura civile al giorno in caso di mancata esecuzione del comando giudiziale oltre il termine fissato.

Detta ordinanza è stata impugnata dalle *Società* resistenti dinanzi alla Corte d'Appello di YYY, che con una ordinanza del 2024 ha confermato l'ordinanza del Tribunale di YYY e stabilito che la penale, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza della Corte, fosse dovuta nella misura di € tot al giorno.

Anche tale ordinanza è stata impugnata dalle *Società* attraverso il ricorso per Cassazione, ma successivamente le parti hanno raggiunto un accordo e, preso atto da parte delle associazioni dell'ormai quasi raggiunto completamento dell'azione di sicurezza e a fronte della parziale restituzione delle penali versate, il ricorso per cassazione è stato abbandonato e sono state definite le reciproche pretese tra le parti.

Come esposto attraverso la documentazione integrativa prodotta dagli *Istanti*, le parti hanno sottoscritto nel 2025 un accordo transattivo al fine di determinare la cessazione della materia del contendere ed estinguere per novazione i rapporti obbligatori tra le parti.

Viene rappresentato, inoltre, che in sede di definizione del giudizio inibitorio, come documentato attraverso la produzione dell'accordo di regolamentazione dei rapporti relativi al giudizio collettivo inibitorio ex art. 840 *sexiesdecies* del Codice di procedura civile, le somme erogate a titolo di penale, dopo essere state temporaneamente

versate in un conto intestato fiduciariamente ai legali, sono state distribuite alle stesse associazioni ed una modesta percentuale è stata riconosciuta in favore della *Persona fisica* in considerazione della sua partecipazione alla vertenza e quale diretto danneggiato, avendo lo stesso fatto uso per diversi anni di una delle apparecchiature oggetto del richiamo.

Ciò posto, viene chiesto se le somme erogate dalle *Società* in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale e della Corte d'Appello costituiscano reddito da assoggettare a tassazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli istanti ritengono che gli importi versati dalle parti inadempienti a titolo di misura coercitiva indiretta ai sensi dell'articolo 614 *bis* del Codice di procedura civile siano somme correlate al danno arrecato dal ritardo nell'adempimento e conseguentemente, non potendo attribuirsi alle stesse alcuna rilevanza fiscale, non sono da assoggettare a tassazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istituto della misura coercitiva indiretta trae origine, nel nostro ordinamento, dalle disposizioni contenute nell'articolo 614 *bis* del Codice di procedura civile. In particolare, il citato articolo prevede che «*Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo*

nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile». Inoltre, «Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

Tale previsione normativa, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*, e successivamente riformulata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha inteso prevedere uno strumento di coercizione indiretta finalizzato ad incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non possono essere facilmente ottenuti tramite i tradizionali strumenti coercitivi.

La norma, infatti, prevede in capo al soggetto inadempiente l'obbligo di pagare una somma di denaro al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione.

Il procedimento, avviato su istanza di parte, porta il giudice ad emettere, in caso di accoglimento, un provvedimento di condanna ad un fare o a un non fare e al tempo stesso a fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, al fine di indurre la parte obbligata all'adempimento spontaneo.

La misura coercitiva, in sostanza, rappresenta una funzione che ha la forza di costringere a far rispettare un obbligo o un provvedimento.

L'istituto, pertanto, costituisce un obbligo sulla parte inadempiente di pagare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della prestazione ed opera sia come forma di costrizione indiretta all'adempimento, sia come strumento sanzionatorio, di applicazione giudiziale, previsto per il caso di inosservanza dell'ordine di adempiere emanato dal giudice.

Il citato l'articolo 614 *bis* non risponde in sostanza ad una logica riparatoria, ma si configura al contrario, secondo la dottrina prevalente, quale sanzione civile indiretta. Si tratta, quindi, di una pena e non di un risarcimento, che vuole sanzionare la disobbedienza all'ordine del giudice, a prescindere dalla sussistenza e dalla dimostrazione di un danno.

Con riferimento ai possibili profili di rilevanza reddituale delle somme così corrisposte, occorre svolgere in via preliminare alcune considerazioni.

Per quanto concerne gli aspetti di natura strettamente fiscale delle somme aventi natura risarcitoria, deve essere in primo luogo ricordato che l'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che *«I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,(...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati»*.

In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un

reddito non conseguito (c.d. *lucro cessante*) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. *danno emergente*), le somme corrisposte non saranno assoggettate a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Al riguardo, l'amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (*lucro cessante*) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (*danno emergente*) (cfr. risoluzione n. 106 del 22 aprile 2009 e n. 356/E del 7 dicembre 2007).

Nel caso prospettato dagli istanti, deve essere evidenziato che le somme dagli stessi ricevute a titolo di penale e percepite per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 614 *bis* del Codice di procedura civile, non possono essere intese, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, quali somme corrisposte con la finalità di compensare la mancata percezione di un guadagno.

Dal momento che le stesse somme, per la loro natura, non sembrano assumere una qualificazione di carattere reddituale o patrimoniale, stante la loro natura riconducibile ad una condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l'esecuzione della stessa, si ritiene di poter escludere la natura reddituale, in quanto le somma percepite non hanno una funzione sostitutiva alla mancata percezione di un guadagno.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che le somme in esame non assumano per gli istanti la natura di proventi erogati in sostituzione o a titolo di risarcimento danni per la perdita di redditi e, pertanto, le stesse non devono essere assoggettate a tassazione.

Dette considerazioni sono valide nei riguardi dell'*Associazione*, nel presupposto che questa rivesta natura di ente non commerciale, in quanto, in base all'articolo 143 del TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato, come per le persone fisiche, dalla somma delle singole categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi).

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**